

Uditi nella pubblica udienza del 4 aprile 2024, con l'assistenza del Segretario di udienza Antonio Fucci, il relatore Consigliere Francesco Maffei, il Sostituto Proc. Gen. Eleonora Lener, in rappresentanza della Procura regionale attrice, e l'Avv. Fabio Vetrella, per il convenuto, e l'Avv. Vincenzo Gambardella, per l'interveniente.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione depositato in data 5 dicembre 2023, la Procura regionale ha convocato in giudizio il Sig. X X , in qualità di medico responsabile dell'ambulatorio -----
----- presso l'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, per sentirlo condannare al pagamento, in favore dell'Azienda Ospedaliera, del danno erariale indiretto di € 17.581,62, corrispondente ad una parte delle spese sostenute dal nosocomio per l'esecuzione della sentenza di condanna della Corte di Appello di Roma al risarcimento del danno causato per un'ipotesi di mobbing - di tipo orizzontale - a danno di una sua collega, Sig.ra X X , assegnata al medesimo ambulatorio, nei confronti della quale si sarebbe reso responsabile di un comportamento reiteratamente vessatorio e persecutorio per circa 18 mesi, dal

luglio 2006.

2. La Corte di Appello di Roma, infatti, con la sentenza n. ----/2021, ha condannato, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 2087 c.c. e 28 Cost., la suddetta Azienda Ospedaliera alla corresponsione, a favore della X , della somma pari al 15% della retribuzione lorda mensile percepita da quest'ultima a decorrere dal 24 luglio 2006, per 18 mesi, e alla refusione delle spese legali dei due gradi di giudizio.

3. Pertanto, l'Azienda Ospedaliera, in data 24/08/2021, provvedeva al pagamento della somma complessiva lorda di € 23.442,46, comprensiva del risarcimento dei danni e del rimborso delle spese legali; successivamente, con nota dell'ottobre 2022, diffidava e costituiva in mora il convenuto affinché provvedesse al pagamento della suddetta somma che l'Amministrazione di appartenenza era stata condannata corrispondere per una condotta ritenuta imputabile al convenuto; quest'ultimo, tuttavia, non provvedeva al pagamento richiesto contestando *in toto* la richiesta.

4. Nella vicenda in esame, la Procura regionale ha riconosciuto anche un concorso causale della stessa struttura ospedaliera che non si sarebbe attivata per

garantire adeguate condizioni di lavoro alla dipendente che ha subito le condotte mobbizzanti, nonostante una segnalazione fatta dalla diretta interessata con una nota già nel settembre 2006.

5. Per questo motivo, nell'atto di citazione viene contestata, a titolo di dolo, solo la minor somma di € 17.581,62, corrispondente al 75% dell'importo totale pagato dall'Azienda ospedaliera, riconoscendo il maggior ruolo svolto nella vicenda del convenuto, rispetto al contributo causale arrecato dall'Amministrazione di appartenenza.

6. In data 19 febbraio 2024 è stato depositato l'intervento adesivo dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini che aderisce alla pretesa attorea escludendo, però, qualsiasi concorso, anche a titolo omisivo, nella vicenda in esame e chiedendo la condanna al pagamento dell'intera somma corrisposta a titolo di risarcimento per la condotta mobbizzante tenuta dal convenuto con il suo comportamento reiteratamente vessatorio e persecutorio nei confronti della collega.

7. Con memoria depositata in data 14 marzo 2024, si è costituito in giudizio il convenuto che ha preliminarmente eccepito la prescrizione della pretesa erariale in quanto, secondo la ricostruzione accusatoria, la

struttura ospedaliera sarebbe venuta a conoscenza, già dal 2006, a seguito della segnalazione ricevuta proprio dalla diretta interessata, delle asserite condotte mobbizzanti che avrebbero causato il danno contestato. Il convenuto lamenta, inoltre, la violazione del diritto di difesa per essere rimasto estraneo al contenzioso che si è articolato davanti al giudice del lavoro, contestando, inoltre, le scelte processuali dell'Amministrazione di appartenenza che gli avrebbero impedito di esercitare il proprio diritto di difesa nell'ambito del processo.

In merito alla fattispecie di responsabilità in discussione, la Difesa evidenzia la mancanza di prova, da parte della Procura contabile, degli elementi costitutivi della condotta contestata e riporta ampi stralci dei verbali delle prove testimoniali, assunte nel giudizio civile, che sembrerebbero contraddire la pretesa accusatoria.

Inoltre, la Difesa contesta la titolarità del danno, riferibile all'INAIL e non all'Azienda Ospedaliera; in via subordinata, chiede l'esercizio del potere riduttivo e la rideterminazione del danno e, in via istruttoria, viene chiesta l'assunzione di prove testimoniali sui fatti contestati.

8. All'udienza odierna, il Pubblico Ministero insiste nell'accoglimento della domanda attorea rilevando che la fattispecie concerne un'ipotesi di danno indiretto che è diventato certo e attuale nel momento in cui l'Azienda ospedaliera ha portato ad esecuzione la sentenza di condanna emessa in sede civile; ravvisando, poi, la connotazione dolosa della condotta del convenuto, si oppone all'esercizio del potere riduttivo.

L'Avv. Gambardella, per l'interveniente Azienda Ospedaliera, ribadisce l'adesione alla tesi accusatoria insistendo per la condanna dell'intero importo del danno cagionato.

L'Avv. Vetrella, per il convenuto, insiste per il riconoscimento dell'intervenuta prescrizione della pretesa erariale e ribadisce che il convenuto non è stato messo in condizione di poter far valere le proprie ragioni nel giudizio civile, dell'esito del quale è chiamato a rispondere in questa sede, rilevando l'incompletezza della documentazione trasmessa dall'Amministrazione di appartenenza alla Procura regionale e l'assenza, in capo al convenuto, degli elementi costitutivi della responsabilità erariale, riportandosi, per il resto alla memoria depositata.

All'esito della discussione, la causa è stata trattata in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il giudizio in discussione concerne un'ipotesi di danno indiretto subito dall'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini corrispondente al 75% delle spese sostenute da quest'ultima per l'esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Roma di condanna al risarcimento del danno causato dalla condotta mobbizzante, di tipo orizzontale, tenuta da parte del convenuto nei confronti di una sua collega assegnata al medesimo ambulatorio.

2. Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Difesa del convenuto.

Sul punto, giova osservare che, nel caso *de quo*, viene in rilievo un'ipotesi di danno indiretto, cioè di un danno subito indirettamente dalla pubblica amministrazione condannata dall'autorità giudiziaria ordinaria a risarcire, ex art. 28 Cost., un terzo danneggiato dal proprio lavoratore durante l'attività di servizio.

In questi casi, il danno può configurarsi soltanto al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna: prima di questa, infatti, non sussiste un obbligo giuridico di pagamento; inoltre, è solo con la

sentenza irrevocabile di condanna che il danno viene esattamente quantificato e, pertanto, diventa concreto, determinato e attuale.

Nel caso in esame, quindi, il termine prescrizionale quinquennale non può considerarsi compiuto, rispetto alla sentenza della Corte di Appello di Roma n. ---/2021 del 14/12/2021 che ha condannato l'Azienda ospedaliera al risarcimento del danno causato dalle condotte mobbizzanti del datore di lavoro, successivamente liquidato con provvedimento del 24/08/2022.

L'eccezione, pertanto, è infondata e va respinta.

3. In merito, poi, all'asserita violazione del diritto di difesa del convenuto che, per scelta dell'Amministrazione di appartenenza, sarebbe rimasto del tutto estraneo ai processi civili che hanno messo capo alla condanna per la quale si agisce in questa sede, occorre chiarire che gli esiti delle vicende giudiziarie giu-slaboristiche che hanno riguardato il medesimo, non hanno una portata condizionante lo svolgimento e la decisione finale di questo giudizio di responsabilità amministrativa e che, pertanto, l'esperibilità, nei confronti del convenuto, dell'azione per il risarcimento del danno erariale non è pregiudicata dalla sua

mancata partecipazione al giudizio promosso dalla collega di ambulatorio.

A questo riguardo, il Collegio ricorda che configura *ius receptum* il principio secondo cui i rapporti tra azione civile e azione di responsabilità amministrativa sono improntati ad assoluta autonomia, in considerazione dell'esistenza di un diverso *petitum* e di una diversa *causa petendi*.

In ipotesi di danno indiretto, quale è quello oggetto della controversia, se il pagamento al terzo danneggiato costituisce il presupposto per l'esercizio dell'azione da parte del Procuratore regionale, resta impregiudicato l'autonomo accertamento circa la sussistenza delle condizioni necessarie per pervenire ad una statuizione di condanna. (cfr. III App., sent. 126/2020).

A questo riguardo, si richiamano i precedenti giurisprudenziali che, in casi analoghi, hanno ritenuto che "la solitaria conduzione del contezioso da parte dell'ente di appartenenza del soggetto poi evocato innanzi alla Corte dei conti non è mai di ostacolo al promovimento di azioni di responsabilità amministrativa nei confronti dei soggetti cui risultino riconducibili, in termini almeno di colpa grave, le condotte

risultate dannose e delle quali l'ente stesso, per la veste datoriale ricoperta, è stato chiamato a rispondere in sede civile. Ogni eventuale effetto pregiudizievole riconducibile al modo in cui è stato condotto quel contenzioso è escluso dal fatto che la condanna - che si è cristallizzata al suo esito e che ha determinato l'esborso per il quale, in questa sede si agisce in regresso - non costituisce un fattore vincolante nel presente giudizio ... In definitiva, l'ottemperanza al giudicato costituisce solo un elemento sintomatico di un possibile danno erariale ed indice di parametrizzazione della sua consistenza quale danno indiretto, senza sostituirsi, quale fonte di responsabilità amministrativa del medico ... In questa prospettiva, perciò, il fatto che il dirigente medico non abbia contribuito, partecipando al giudizio, alla formazione del convincimento del giudice del lavoro sulla configurabilità di condotte mobbizzanti ed alla determinazione della misura del pertinente risarcimento non si ripercuote negativamente sul diritto di difesa che il sanitario può pienamente esercitare nel giudizio per responsabilità amministrativa" (II App., sent. 90/2022).

4. Nel merito, la pretesa attorea va parzialmente

accolta nei termini di seguito indicati.

Va innanzitutto osservato che, nel caso di specie, si discute di un'ipotesi di c.d. "mobbing orizzontale" integrata da una condotta del datore di lavoro che ponga in essere una mirata reiterazione di plurimi atteggiamenti convergenti nell'esprimere ostilità verso il lavoratore dipendente e preordinati alla sua mortificazione e al suo isolamento nell'ambiente di lavoro (Cass. pen., sent 12827/2022) in violazione del generale obbligo di sicurezza posto a carico del datore di lavoro dall'art. 2087 c.c.

Come chiarito anche dalla giurisprudenza civile (cfr., Cass. civ., Sez. Lav. n. 17698/2014) sono elementi costitutivi del fenomeno del mobbing:

-) una serie di comportamenti di carattere persecutorio
 - illeciti o anche leciti se considerati singolarmente
 - che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo mirato, sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi;
-) l'evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente;
-) il nesso di causalità tra le descritte condotte e

il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità;

-) l'elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio che unifica e lega tra loro tutti i singoli comportamenti ostili.

Nel caso di mobbing orizzontale, tuttavia, al comportamento doloso del collega di lavoro si accompagna una condotta omissiva colposa del datore di lavoro, il quale, in violazione, in questo caso, del disposto generale dell'art. 2087 c.c., non avrebbe posto in essere tutte quelle cautele necessarie ad evitare che il luogo di lavoro possa divenire fonte di danno alla persona (complessivamente intesa) del proprio dipendente.

Per questo motivo, ai fini della configurabilità del "mobbing orizzontale", è necessario che il datore medesimo abbia avuto conoscenza dell'attività persecutoria, quindi necessariamente dolosa, posta in essere dai propri dipendenti nel contesto dell'ordinaria attività di lavoro. (Cassazione civile sez. lav., 20/01/2020, n.1109).

Entrambe le circostanze risultano verificatesi nel caso in esame, sia con riferimento alle condotte vessatorie poste in essere dal convenuto, comprovate delle

prove testimoniali assunte nel processo civile, sia con riferimento al ruolo assunto dal datore di lavoro. Dalla documentazione acquisita agli atti e, in particolare dagli scritti difensivi dell'Azienda Ospedaliera nei giudizi civili, emerge, infatti, che il datore di lavoro fosse a conoscenza di una situazione di chiara conflittualità tra i due colleghi riferita a circostanze abbastanza gravi per una struttura sanitaria (come, ad esempio, la mancata sterilizzazione degli aghi per l'agopuntura o il rispetto "*delle più elementari norme di igiene in funzione della prevenzione della diffusione delle infezioni*"), tuttavia risulta che non abbia fatto nulla per verificare la veridicità di quanto riferito, né risulta stati adottati provvedimenti che consentissero una migliore distribuzione del lavoro, rispetto anche a quanto denunciato dalla dipendente nella citata nota del settembre 2006.

A questo proposito si richiama quanto rilevato dal giudice civile di secondo grado nella citata sentenza n. 3823/2021: "*Sorprende poi che il datore di lavoro non abbia avviato un'istruttoria interna, dal possibile rilievo disciplinare, per approfondire il presunto riutilizzo di aghi non sterilizzati, nonché al fine di comprendere l'effettiva situazione ambientale*

presente nell'ambulatorio come richiesto dall' X
ed alla luce del tenore delle lamentele rivolte dalla
lavoratrice nella lettera del settembre 2006, sostan-
zialmente privilegiando la versione dello X ma
senza obiettivi riscontri, e tuttavia, contradditto-
riamente, non ritenendo di modificare alcunché delle
mansioni già assegnate alla dipendente".

"Nella fattispecie è la stessa amministrazione ad am-
mettere nei propri scritti che il responsabile Dott.
X si era lamentato più volte con la direzione
sanitaria per l'asserita incapacità professionale
della X , il che, palesando secondo normalità
causale l'esistenza di disfunzioni organizzative
nell'ambulatorio cure sperimentali, avrebbe richiesto,
secondo la diligenza normalmente dovuta, che il datore
di lavoro attivasse controlli in merito e qualora ri-
scontrate positivamente le accuse dello X nei
confronti dell' X , all'occorrenza adottasse
pertinenti provvedimenti per individuare un congruo
oggetto della prestazione lavorativa".

Inoltre, dagli scritti difensivi dell'Amministrazione
di appartenenza, emerge chiaramente non solo che il
datore di lavoro fosse a conoscenza dell'attività per-

secutoria, posta in essere dal suo dipendente nei confronti della collega, ma anche un esplicito intento vessatorio nei confronti della medesima da parte della stessa Azienda sanitaria laddove riferisce che *"lo scarso rendimento manifestato sin dalla sua assegnazione"* era da attribuire a *"atteggiamenti bizzarri tenuti in servizio dall'appellante"* in quanto lo X aveva riferito, tra l'altro, che la collega utilizzava gli aghi *"omettendo anche e preventivamente di sterilizzarli"* (condotta - gravissima - che è risulta, invece, nettamente smentita da tutti i testi escussi, anche da quelli di parte datoriale).

L'intento vessatorio del datore di lavoro si desume anche dalle espressioni con le quali l'Azienda Ospedaliera descrive i comportamenti della X , tanto che la Corte di Appello di Roma ne ha disposto, con separata ordinanza, la cancellazione dalla memoria di costituzione di primo grado in quanto ritenute sconvenienti ed offensive nei confronti della stessa.

Alla luce delle suddette argomentazioni, il Collegio ritiene comprovata la sussistenza di tutti gli elementi richiesti dalla fattispecie di "mobbing orizzontale", alla quale è da ricondursi il danno indiretto contestato nel giudizio in discussione.

5. In merito al *quantum* del danno contestato, in considerazione dell'effettivo ruolo assunto nella vicenda in esame dall'Azienda Ospedaliera che, sebbene tempestivamente informata dalla X delle criticità esistenti all'interno dell'ambulatorio e delle condotte mobbizzanti poste in essere nei suoi confronti dal collega X, ha colpevolmente omesso di assumere le misure correttive necessarie a far cessare il comportamento lesivo della dignità della lavoratrice, in violazione degli specifici obblighi impostigli dall'art. 2087 c.c., e che ha manifestato, nei termini sopra illustrati, un diretto intento denigratorio nei confronti della stessa, il Collegio ritiene di rimodulare la quota posta a carico dell'Amministrazione di appartenenza nella misura del 80% dell'importo del danno, derivante dall'esecuzione della sentenza civile di condanna, e nella misura del restante 20%, a carico del convenuto, pari cioè a € 4.688,49 (corrispondente al 20% di € 23.442,46).

6. Conclusivamente, questo Collegio ritiene che la domanda attrice debba parzialmente accolta e che, pertanto, il convenuto X X debba risarcire il danno, quantificato in € 4.688,49, e quindi va con-

dannato al pagamento in favore dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini della suddetta somma, comprensiva di rivalutazione monetaria e di interessi legali.

7. Alla soccombenza e alla conseguente condanna del convenuto segue l'obbligo, per lo stesso, del pagamento delle spese del giudizio, da versare allo Stato, e da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell'art. 31, comma 5, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il "Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124".

PQM

la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 80226** del registro di Segreteria, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accoglie parzialmente la domanda attrice, e per l'effetto condanna il Sig. X X, come in epigrafe generalizzato, al pagamento, in favore dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, della somma di € 4.688,49 (quattromilaseicentottantotto/49), comprensiva di rivalutazione monetarie e

interessi legali, nonché al pagamento, in favore dello Stato, delle spese del giudizio, da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell'art. 31, comma 5, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il *"Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124"*.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) dei soggetti interessati

riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 4 aprile 2024.

L'Estensore	Il Presidente
Francesco Maffei	Tommaso Miele
f.to digitalmente	f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 12 novembre 2024.

Il Dirigente
Sebastiano Alvisè Rota
F.to digitalmente

Ai sensi dell'art. 31, c.5, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n.174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € 255,17 (duecentocinquanta/17).

IL DIRIGENTE
SEBASTIANO ALVISE ROTA
F.to digitalmente